

News tecnica n. 16

8 maggio 2020

Bando per il restauro delle fortificazioni di Pompei

È online la procedura di gara per l'affidamento dei lavori di restauro e valorizzazione del settore settentrionale delle fortificazioni di Pompei.

La **gara**, del valore di **900 mila euro**, è curata da Invitalia in qualità di Centrale di Committenza per il Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo e scade alle ore 12:00 del **16 giugno 2020**. Il progetto di restauro posto a base d'appalto riguarda **sia l'aspetto conservativo dei manufatti** esistenti con l'intervento sulle superfici degli stessi, sia l'insieme delle operazioni di **modifica parziale dello stato di fatto** ai fini della valorizzazione del monumento e della fruibilità da parte dei visitatori del sito. Nell'ambito di queste modifiche si comprendono sia le opere necessarie per riattare la vecchia sistemazione novecentesca ormai storicizzata, sia quelle necessarie per rendere i manufatti adeguati alle vigenti normative di sicurezza.

L'intervento, infatti, prevede la realizzazione di **opere di consolidamento e restauro** del tratto delle fortificazioni di Pompei che va dalla torre X alla torre XI (di Mercurio), margine settentrionale della Regio VI.

Inoltre, saranno realizzati **i lavori per ripristinare l'accessibilità alle torri** attraverso la messa a punto di un percorso di visita in sicurezza. Grazie ai lavori di restauro, i visitatori potranno accedere al tratto di fortificazioni e alle torri e avranno la possibilità di ammirare la struttura urbana di Pompei e, soprattutto, il contesto paesaggistico in cui si colloca, tra il Vesuvio, i monti Lattari e il golfo di Napoli. L'appalto sarà aggiudicato secondo il **criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa** sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo secondo un punteggio complessivo dato dal 90% dall'offerta tecnica e dal 10% per l'offerta economica.

Il concorrente dovrà produrre la documentazione della propria proposta atta a **dimostrare la propria capacità tecnica nella gestione della commessa** e del cantiere, nonché l'organizzazione che intende adottare in caso di aggiudicazione dell'appalto.

Inoltre, dovrà esplicitare le modalità operative che si intendono proporre al fine di **migliorare il sistema di cantierizzazione** previsto nel PSC del progetto posto a gara. Infine, il partecipante dovrà produrre la documentazione (mediante relazione e grafici descrittivi) della propria proposta, atta a garantire un **miglioramento funzionale dell'opera in termini prestazionali**, nel rispetto delle caratteristiche progettuali poste a base di gara. Da *Edilportale*.



Siti e riviste controllate: sito ANCE (solo per la parte studi ed approfondimenti), sito Confindustria, sito ABI, sito Inps, sito Censis, sito Cresme, sito Svimez, sito Ministero dello Sviluppo Economico e delle Finanze, sito Unioncamere, sito Bloomberg, sito Il Sole 24 Ore, sito Edilizia e Territorio, sito Dipartimento Politiche Europee, sito Economia e Finanza R.it, sito SRM, sito Istat, sito Italia Oggi, sito lavoripubblici.it, sito Edilportale, sito Ministero Ambiente, sito Autorità di Vigilanza, sito Ministero per la Coesione Territoriale, sito Scenari Immobiliari, sito Nomisma, sito Banca d'Italia, sito Agenzia delle Entrate, sito Conferenza stato regioni, sito MIUR, sito Quirinale, sito Invitalia.

Sommario:

- ◆ Bando per il restauro delle fortificazioni di Pompei
- ◆ Rapporto Concretezza– decalogo per migliorare la qualità del costruire
- ◆ Chiarimento ANAC sul mancato pagamento di un tributo locale
- ◆ Question time alla Commissione Lavoro su responsabilità dell'imprenditore da contagio Covid
- ◆ Sospensione dei mutui prima casa: il 53% chiedono lo stop al pagamento delle rate
- ◆ Vademecum ANAC per velocizzare l'apertura dei cantieri

Rapporto Concretezza decalogo per migliorare la qualità del costruire

Un laboratorio permanente di innovazione e cultura della qualità. Questo è stata la terza edizione di Concretezza 2019, la "Cernobbio del calcestruzzo". Atto finale dell'evento del Castello di Rivalta, a Piacenza, è il volume, appena pubblicato, "Rapporto Concretezza 2019". Il documento, secondo accordi stabiliti in precedenza, sarà condiviso con le più importanti istituzioni governative e con le associazioni rappresentative delle categorie coinvolte.

Si tratta di un "corpus" di linee guida mirate a riscrivere il "futuro del costruire", come afferma **Silvio Cocco**, presidente della Fondazione dell'**Istituto Italiano per il Calcestruzzo** e ideatore dell'iniziativa.

Formazione e ricerca, filiera produttiva e lavoro, sviluppo e innovazione sono stati i temi al centro dei tavoli e dei workshop di Concretezza, ai quali hanno partecipato rappresentanti di tutta la filiera delle opere pubbliche, dagli esperti che scrivono le norme e i capitoli, ai professionisti che redigono i progetti e a coloro che eseguono le opere. La summa di questo dibattito costruttivo si può definire come un vero decalogo da cui partire per una rigenerazione dell'intero sistema. da *Lavoripubblici*.




Chiarimento ANAC sul mancato pagamento di un tributo locale

Il mancato pagamento di un tributo locale, come la tassa sui rifiuti (Tari), può comportare l'esclusione dalle gare d'appalto, solo se la stazione appaltante può provare la gravità della violazione (che deve dunque essere di importo superiore a cinquemila euro) dopo averla accertata presso l'ente che gestisce quel tributo. È il chiarimento fornito dall'**Autorità Anticorruzione in risposta a un parere richiesto da un Comune** circa l'esclusione di un'impresa trovata inadempiente rispetto al versamento di un tributo locale, nonostante l'interrogazione dell'Agenzia dell'Entrate, attraverso il sistema Avcpass, non avesse fatto emergere alcuna anomalia rispetto alla posizione fiscale.

Sul punto l'Anac ricorda che i riscontri effettuati tramite l'Agenzia delle Entrate, con il sistema Avcpass, non danno evidenza della regolarità dei versamenti relativi a tributi locali come Imu, Tasi, Tari, Imis, Tosap, perché si tratta di imposte di esclusiva competenza dei Comuni.

L'Anac sottolinea che non c'è alcuna norma che impone alle stazioni appaltanti di andare a caccia di altre irregolarità fiscali rispetto a quelle rilevabili attraverso l'Agenzia delle Entrate, tramite Avcpass e in futuro tramite la nuova banca dati che dovrà essere implementata dal Mit.

Tuttavia, continua ancora l'Autorità, non si può escludere che il mancato versamento di un tributo locale sia indice di una fragilità economica dell'impresa "tale da pregiudicare la credibilità ed affidabilità necessarie per concorrere ad una procedura ad evidenza pubblica e per eseguire correttamente l'appalto affidato, al pari dell'omesso pagamento di tributo di competenza statale". Spetta, però, alla singola stazione appaltante valutare questa condizione. Conclusione? Il mancato versamento di un tributo locale può far scattare il cartellino rosso soltanto se "la stazione appaltante abbia oggettiva e documentata evidenza della gravità della violazione fiscale e dell'accertamento effettuato dall'ente competente alla gestione del tributo". Da *Edilizia e territorio*.



Question time alla Commissione Lavoro su responsabilità dell'imprenditore da contagio COVID

Non è la norma che molti auspicano, naturalmente. Però dal Governo arriva una prima indicazione sul tema della responsabilità dell'imprenditore per il contagio da Covid-19 di propri dipendenti. La dà, intervenendo al question time della commissione Lavoro della Camera, il sottosegretario Stanislao Di Piazza (M5S), che, di fronte a un'interrogazione del vicecapogruppo Pd alla Camera Chiara Gribaudo centrata sugli aspetti problematici dell'equiparazione fatta dall'articolo 42 del decreto Cura Italia tra infortunio sul lavoro e contagio da Covid-19 che potrebbero condurre a sanzionare l'imprenditore sul piano penale.

Di Piazza sottolinea invece che a essere «particolarmente problematica è la configurabilità di una responsabilità civile o penale del datore di lavoro che operi nel rispetto delle regole. Una responsabilità sarebbe, infatti, ipotizzabile solo in via residuale, nei casi di inosservanza delle disposizioni a tutela della salute dei lavoratori e, in particolare, di quelle emanate dalle autorità governative per contrastare la predetta emergenza epidemiologica». A fondare queste conclusioni, si legge nella risposta, una serie di elementi come «la diffusione ubiquitaria del virus Sars-CoV-2, la molteplicità delle modalità e delle occasioni di contagio e la circostanza che la normativa di sicurezza per contrastare la diffusione del contagio è oggetto di continuo aggiornamento da parte degli organismi tecnico-scientifici che supportano il Governo».

Dove a fare la differenza, evidentemente, è l'adesione al comunque complesso sistema di regole che si è andato via via stratificando in queste settimane per assicurare la compatibilità tra salute e lavoro. Inevitabile punto di riferimento il protocollo siglato tra sindacati e imprese il 14 marzo e poi aggiornato il 24 aprile, dove, tra l'altro, si prevede la sospensione dell'attività nei casi in cui è impossibile assicurare adeguati livelli di protezione per i lavoratori. Il rispetto puntuale del set di regole messo a punto, conferma il ministero, è in grado di evitare che all'imprenditore possano essere effettuate contestazioni sia di natura penale sia di natura civile.

Di certo, ed è stata la stessa Gribaudo a metterlo in evidenza, servirebbe una norma che cristallizzasse l'irrelevanza penale del contagio contratto in un'azienda dove le misure di prevenzione sono state osservate. Una norma che rendesse certa ed evidente la non rimproverabilità della condotta.

Quanto all'allineamento tra contagio Covid e infortunio, l'intervento del Governo ricorda che da una parte viene così riaffermato un consolidato indirizzo giurisprudenziale e, dall'altra, si chiarisce che la tutela assicurativa Inail, che spetta nei casi di contrazione di malattie infettive negli ambienti di lavoro, opera anche nei casi di infezione da nuovo coronavirus.

Per quanto riguarda poi la verifica che l'infezione da coronavirus sia avvenuta effettivamente sul luogo di lavoro, «si fa presente che tale circostanza viene ricostruita dall'Inail attraverso un accertamento medico-legale che consente comunque di utilizzare un onere probatorio semplificato». Da *Edilizia e territorio*.



Sospensione dei mutui prima casa

Il 53% chiedono lo stop al pagamento delle rate

Corsa alla sospensione dei mutui prima casa. Il 53% di coloro che hanno un finanziamento per l'acquisto dell'immobile, (circa 3 mln di famiglie) hanno chiesto o chiederanno lo stop al pagamento delle rate a fronte dell'emergenza Covid-19. È quanto emerge da una ricerca effettuata per Facile.it da mUp research e Norstat, che ItaliaOggi è in grado di anticipare. La ricerca si è concentrata non solo su quanti fossero i nuclei che avevano chiesto la sospensione, ma soprattutto quanti fossero quelli che, vista la situazione economica, ci stavano seriamente pensando. Ebbene, dall'indagine emerge che fra quelli che hanno un mutuo per la casa attivo, più di una famiglia italiana su due (ovvero il 53%, pari a quasi 3 milioni di famiglie) ha già sospeso o sta pensando di sospendere il finanziamento.

Nello specifico hanno già proceduto a compilare la richiesta di sospensione il 17,3% dei nuclei familiari (958.027 famiglie) con mutuo mentre stanno pensando di farlo addirittura il 35,7% (1.977.466 famiglie). «La situazione», si legge nella nota di Facile.it, «diventa ancora più pesante nel Meridione dove la percentuale di chi ha intenzione di ricorrere alla sospensione del mutuo arriva a sfiorare il 40% (39,3%) (761.509 famiglie)». Il decreto cura Italia (legge 27/20) ha previsto la possibilità attraverso un potenziamento del fondo Gasparrini, al ricorrere di determinate condizioni, di vedere applicato lo stop del pagamento delle rate dei mutui fino a 18 mesi.

La soglia del valore del mutuo è stata fissata a 400 mila euro e possono accedere anche coloro i quali hanno il mutuo concesso per il tramite del Fondo di garanzia per l'acquisto dei mutui prima casa, gestito da Consap SpA. Inoltre non c'è un limite alla durata del mutuo: Il decreto liquidità (dl 23/2020) ha fissato che, per un periodo di nove mesi dall'entrata in vigore del decreto (fino quindi al 9 gennaio 2021), l'accesso al Fondo è consentito anche nelle ipotesi di mutui in ammortamento da meno di un anno.

Lo stop può arrivare a durare fino a 18 mesi e si applica, oltre alle cause originarie (licenziamenti, gravi invalidità e decesso del mutuatario) a chi ha subito riduzioni o sospensioni dell'orario di lavoro nonché partita Iva con il calo del fatturato. Se si guarda all'identikit di coloro i quali stanno chiedendo i mutui emerge che se liberi professionisti, titolari di partita Iva e piccoli imprenditori sono quelli che più di chiunque altro, percentualmente, hanno già fatto ricorso alla sospensione del mutuo (36,5%, 270.213 famiglie in questa categoria professionale contro una media nazionale del 17,3%), la crisi ora sta bussando alla porta dei lavoratori dipendenti. Fra chi lavora con busta paga il dato di chi si accinge a chiedere la sospensione è pari al 35,1% (1.019.439 famiglie) contro 27,9% (208.801 famiglie). Da *Italiaoggi*.

Vademecum ANAC per velocizzare l'apertura dei cantieri



Velocizzare l'apertura dei cantieri nel rispetto del Codice Appalti. Una scelta possibile secondo l'Autorità nazionale anticorruzione (Anac), che ha messo a disposizione delle Stazioni Appaltanti un **vademecum** che illustra tutte le procedure semplificate cui si può fare ricorso in caso di crisi o urgenza.

Molto spesso, sottolineano i tecnici dell'Anac, le Stazioni Appaltanti non conoscono queste vie preferenziali, da utilizzare non soltanto in questo momento, caratterizzato dall'emergenza sanitaria, ma in tutti quei casi in cui è necessario procedere con maggiore celerità.

Anac ha inoltre segnalato al Governo che, per dare sostegno alle imprese, sarebbe opportuno consentire alle Stazioni Appaltanti di pagare subito i lavori già conclusi, rientranti in appalti sospesi a causa dell'emergenza sanitaria.

L'Anac ha ricordato che il Codice Appalti consente il ricorso alla **procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando** per ragioni di estrema urgenza derivanti da eventi imprevedibili dall'amministrazione aggiudicatrice.

In caso di urgenza, è prevista la possibilità di **esaminare le offerte** prima della verifica dei requisiti, anche per gli affidamenti nei settori ordinari. È inoltre consentito il ricorso all'**affidamento diretto** ad un operatore economico preselezionato, se quest'ultimo risulta essere l'unico in grado di consegnare le forniture necessarie nel rispetto dei vincoli tecnici e temporali imposti dall'estrema urgenza.

Quando, per motivi di urgenza, si procede all'affidamento con procedura negoziata senza bando o all'esecuzione diretta, i **subappaltatori** possono autocertificare il possesso dei requisiti. La Stazione Appaltante, in questi casi, si riserva la possibilità di effettuare dei controlli successivi.

Anac ha ricordato che il **termine tra l'aggiudicazione e la stipula del contratto** può essere abbreviato se è stata presentata una sola offerta, se l'appalto è basato su un accordo quadro, nel caso di appalti specifici basati su un sistema dinamico di acquisizione, per importi inferiori alla soglia comunitaria nel caso di acquisto effettuato attraverso il mercato elettronico. Si può accorciare il termine anche per affidamenti di importo inferiore a 40mila euro, mediante affidamento diretto senza previa consultazione di due o più operatori economici o per i lavori in amministrazione diretta, e per gli affidamenti di importo pari o superiore a 40mila euro e inferiore a 150mila euro per i lavori, o alle soglie di cui all'articolo 35 per le forniture e i servizi. In determinati casi, si può inoltre dare avvio all'**esecuzione del contratto in via di urgenza**. Questa possibilità è riconosciuta per ovviare a situazioni di pericolo per persone, cose, animali, igiene e salute pubblica, patrimonio storico, artistico, culturale e nei casi in cui la mancata esecuzione immediata della prestazione determina un grave danno per l'interesse pubblico, compresa la perdita di finanziamenti comunitari.

Le circostanze impreviste o imprevedibili possono giustificare **modifiche del contratto** durante il periodo di efficacia, senza la necessità di una nuova procedura di affidamento. Ciò a condizione che la modifica non alteri la natura generale del contratto.

Il ruolo di supporto al **RUP** può essere svolto da professionisti esterni se non vi è adeguata professionalità all'interno. Come per gli altri appalti, se, per motivi di urgenza, i termini per le varie procedure non possono essere rispettati, si può fare ricorso alla procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando. È consentita inoltre l'omissione di uno o di entrambi i primi due livelli di progettazione, purché il livello successivo contenga tutti gli elementi previsti per quello omesso, salvaguardando la qualità della progettazione. Con un altro **atto di segnalazione**, l'Anac ha sottolineato che, a differenza del vecchio Codice Appalti, la normativa vigente non prevede l'emissione di uno Stato avanzamento lavori (SAL) in corrispondenza della sospensione dell'attività. Secondo l'Anticorruzione, invece, una norma in tal senso aiuterebbe le imprese, che dopo il lockdown soffrono per la crisi di liquidità. Anac ha chiesto quindi di consentire alle Stazioni appaltanti di emettere lo Stato di avanzamento lavori, anche in deroga alle disposizioni della documentazione di gara e del contratto, limitatamente alle prestazioni eseguite sino alla data di sospensione dei lavori a causa dell'epidemia in corso. Da *Edilportale*.